Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2168

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RAZZI, ALICATA, FASANO, PELINO, BOCCARDI, SIBILIA e DE SIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2015

Introduzione dell'articolo 52-*bis* del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Recenti episodi di cronaca mostrano come l'aumento degli attentati alla proprietà privata metta sempre più a repentaglio la vita e la sicurezza dei cittadini.

Ogni giorno si legge di case e di esercizi commerciali violati con arroganza e violenza da parte di criminali di ogni nazionalità e di qualsivoglia età, sia nelle metropoli sia nelle periferie, tanto al sud quanto al nord del Paese. Si tratta di un fenomeno complesso che andrebbe affrontato nell'ambito di un'ampia e articolata politica della sicurezza, più attenta, rispetto al passato, alla dimensione della criminalità cosiddetta comune, pur senza abbassare la guardia sul fronte della lotta ai fenomeni di criminalità organizzata.

Purtroppo, in più di un caso, i cittadini che si sono trovati nella difficile esigenza di difendere se stessi, i propri cari e i propri beni hanno dovuto affrontare lunghe e umilianti vicende processuali – taluni sono anche deceduti a causa del forte *stress* al quale sono stati sottoposti – che li hanno visti collocati nella posizione di chi si trova a rispondere di un crimine contro le leggi dello Stato.

Ora, è sicuramente vero che la legittima difesa non deve mai costituire una giustificazione per violare con leggerezza il principio della preminenza e della sacralità della vita. Bisogna, tuttavia, riconoscere che l'attuale disciplina del diritto alla legittima difesa appare a dir poco punitiva nei confronti del cittadino che cerchi di mettere al riparo la vita propria e dei propri cari nonché i propri beni da attacchi criminali.

La fonte ordinamentale che disciplina la legittima difesa, nel nostro ordinamento, è l'articolo 52 del codice penale. Tale articolo è stato riformato nel 2006 – attraverso l'articolo 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59 –, al fine di rendere il suddetto istituto più adeguato a garantire il diritto di difesa dei cittadini aggrediti all'interno delle mura domestiche o dentro il proprio esercizio commerciale.

A tal proposito l'errore comune che viene commesso è di applicare «l'eccesso di legittima difesa», disciplinato dall'articolo 55 del codice penale, in casi di specie, piuttosto che considerare l'aspetto fondamentale della questione che fuga ogni dubbio: «l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato nei casi di violazione della proprietà privata». Chi decide di penetrare, con o senza scasso – con destrezza e con inganno –, all'interno della proprietà privata di qualsivoglia cittadino, sia essa l'abitazione o il luogo lavorativo, accetta il rischio incombente di essere scovato da qualcuno degli abitanti. Chi accetta detto rischio, ponendo in atto una condotta criminale decisamente temeraria che supera qualsiasi barriera inibitoria, è pronto a qualsiasi reazione violenta pur di farla franca in via presuntiva.

Questo eccesso temerario, messo in pratica dai malviventi ed elevato all'ennesima potenza, consente a questi di introdursi nella proprietà di un cittadino ponendo in prostrazione psicofisica gli abitanti poiché li costringe, tra terrore, paura ed ansia, a valutare nella concitazione quale difesa in tale caso possa essere consentita dalla legge, se cioè sia lecito oppure no difendersi con un'arma da fuoco per non essere accusato e condannato per eccesso di legittima difesa.

Per ovviare alle summenzionate mancanze è stato predisposto il presente disegno di

legge che, attraverso l'introduzione dell'articolo 52-*bis* del codice penale, vuole regolamentare la fattispecie dell'«eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato», avente una funzione deterrente e preventiva, nonché prevedere che, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, non si applichi l'articolo 55 del codice penale.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede l'introduzione del summenzionato articolo 52-*bis* del codice penale, mentre l'articolo 2 reca l'entrata in vigore della presente legge che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 52-*bis *del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 52-*bis*. - *(Eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato)*. – Chiunque si introduce fraudolentemente all'interno della proprietà privata di un cittadino, sia essa l'abitazione sia qualsivoglia pertinenza, o all'interno del luogo lavorativo, agisce con eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato e risponde di delitto tentato di cui all'articolo 56.

Nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo non si applica l'articolo 55 con riferimento all'eccesso colposo nella legittima difesa di cui all'articolo 52».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.